



A.S.P. di Ragusa
Dipartimento di Salute Mentale di Ragusa

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DIPARTIMENTALE PER LA SALUTE MENTALE

Art. 1 Istituzione, durata e sede

Con delibera n.2013 del 16 settembre 2021 è istituita la Consulta Dipartimentale per la Salute Mentale.

La Consulta resta in carica tre anni e ha sede nei locali del DSM dell'ASP di Ragusa.

Art. 2 Finalità

La Consulta è un organismo di partecipazione ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- esaminare l'evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione portatrice di disagio mentale;
- partecipazione dei suoi rappresentanti alla definizione, programmazione ed elaborazione di specifici provvedimenti volti a dare risposte adeguate alle esigenze dell'utenza.

La Consulta ha funzioni consultive per l'esame dei provvedimenti in materia di salute mentale e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari alla loro attuazione. In particolare può esprimere pareri e presentarne memorie sul contenuto degli atti amministrativi o regolamentari di sua competenza da adottare o in corso di adozione al fine di evidenziare esigenze di interesse proprio e richiedere audizioni e promuovere incontri col Direttore del DSM, col Sindaco e con le comunità e le autorità sanitarie territoriali.

In relazione alla propria finalità può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse della Consulta stessa e proporre al DSM e agli enti territoriali l'organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti la salute mentale.

Art. 3 Composizione

Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle Associazioni di Familiari ed Utenti nonché Associazioni di Volontariato o Associazioni Scientifiche che facciano pervenire all'Azienda formale richiesta, che operino nel campo della Salute Mentale e che siano iscritte o facciano richiesta di iscrizione all'Albo delle Organizzazioni del Terzo Settore istituito dall'A.S.P., previa verifica dei requisiti ivi previsti.

Sono componenti di diritto della Consulta il Direttore Generale dell'A.S.P., il Direttore Sanitario e il Direttore del DSM o loro delegati

La Consulta è formata da tre rappresentanti effettivi e altrettanti supplenti di ciascuna Associazione di Familiari ed Utenti, ed un rappresentante ed un supplente per ogni altra Associazione prevista. Tali rappresentanti saranno designati dai Comitati Direttivi delle rispettive Associazioni e durano in carica tre anni.

Art. 4 Insediamento

Nella prima riunione della Consulta, convocata dal Direttore del DSM, si procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.



A.S.P. di Ragusa Dipartimento di Salute Mentale di Ragusa

Art. 5 Presidente

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti o in seconda votazione a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta la Consulta Dipartimentale per la Salute Mentale, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.

Nella stessa seduta o nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, è eletto il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei presenti o in seconda votazione a maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nell'organizzazione dell'attività della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 6 Convocazione e votazioni

La Consulta per la tutela della salute mentale si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria se lo richiedono il Direttore del DSM o almeno due associazioni rappresentate.

La convocazione via email, a firma del Presidente, dovrà contenere il luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine dei lavori da trattare e dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dell'incontro.

Il quorum per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei presenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano fra i votanti.

Qualora, per le dimissioni contemporanee del Presidente o del Vice Presidente, non possa effettuarsi una regolare convocazione questa viene disposta ai sensi del precedente comma 1.

Art. 7 Comitato di coordinamento

La Consulta può eleggere al suo interno un Comitato di coordinamento ai sensi degli articoli precedenti ed in grado di rappresentare le diverse sensibilità presenti.

Il Comitato di coordinamento ha il compito di coadiuvare il Presidente nella formazione dell'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.